

CGIL



LOMBARDIA

CGIL. Sempre dalla tua parte.

Sesto San Giovanni 12 febbraio 2010

Esenzione ticket per prestazioni specialistiche per lavoratori e lavoratrici in Cassa Integrazione in deroga – delibera regionale n. 11270 del 10.2.2010

A seguito della nostra precedente lettera prot. N. 48 del 19/01/2010 e a fronte delle molte sollecitazioni ricevute da compagni e compagne dei vari territori, avevamo, in accordo con la Cisl regionale, posto all'Assessorato Sanità della Regione, il problema dell'estensione dell'esenzione del ticket per visite specialistiche per il 2010 a tutti coloro che si trovavano sospesi in cassa integrazione ordinaria e in deroga, ritenendo la delibera assunta iniqua e parziale, in quanto prevedeva il diritto all'esenzione solo per le persone in cassa integrazione straordinaria, oltre che in mobilità o iscritta alle liste di disoccupazione.

A fronte delle nostre sollecitazioni la Giunta Regionale con delibera n. 11270 del 10.2.2010 (che alleghiamo alla presente lettera) ha provveduto a sanare, almeno parzialmente, questa iniquità estendendo il beneficio, compreso quello dell'esenzione sulla spesa farmaceutica, a tutti coloro che si trovano sospesi con la cassa integrazione in deroga, compresi i loro familiari, mentre abbiamo ricevuto risposta negativa per coloro che sono sospesi in cassa integrazione ordinaria (anche in ragione della durata della richiesta di sospensione massima prevista).

Riteniamo questo un fatto importante, che può aiutare i tanti lavoratori e lavoratrici, anche del settore artigiano, che si trovano già in difficoltà economica a causa della cassa integrazione, e che ci permette di presentarci nei luoghi di lavoro con un altro provvedimento di sostegno al reddito per tutto il 2010.

Riepiloghiamo qui di seguito i provvedimenti adottati:

- Con la **Dgr n. 10804 del 16.12.2009** la Giunta aveva deciso di esentare dal pagamento del ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale i cittadini in cassa integrazione straordinaria, in mobilità o iscritti alle liste di disoccupazione ed i loro familiari, a decorrere **dal 1° gennaio 2010 fino ad almeno il 31.12.2010**. Per godere del diritto all'esenzione la delibera non fissava alcun limite di reddito, rinviando alle stesse modalità previste per l'esenzione dal pagamento dei ticket sui farmaci.
Ciò significa che anche coloro che sono sospesi in cassa integrazione straordinaria a rotazione godono del diritto all'esenzione.
- Per chiarire le procedure di accesso all'esenzione è stata emanata anche la

circolare n. 44841 del 22.12.2009, con allegato il fac-simile del modulo che dovrà essere rilasciato dall'Asl, cui i richiedenti si dovranno rivolgere per ottenere la certificazione necessaria all'esenzione.

- Con la **Dgr n. 11270 del 10.2.2010** la giunta regionale ha integrato la Dgr di dicembre, prevedendo l'estensione **dal 15.2.2010 fino ad almeno il 31.12.2010** dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e l'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai lavoratori e lavoratrici cui è stato concesso il trattamento di cassa integrazione in deroga ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.
Anche in questo caso il diritto all'esenzione prescinde dal livello di reddito e viene certificato con le stesse modalità previste dalla Dgr precedente.

E' probabile che a giorni sia emanata una nuova circolare sulle procedure e la modulistica,

A cura del Dip. Welfare CGIL Lombardia